Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – ricorso ad istituti esterni - lacuna dell'ordinamento sportivo - necessità

Descrizione

Il sistema di giustizia sportiva, come ogni sistema processuale, si fonda su una tendenziale completezza, individuando in sé i propri istituti e rinviando ad altre fonti solo in modo residuale. Tale impostazione positiva, rinvenibile in ogni codice processuale, è testuale nell'art. 3 CGS, recante "*Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative*", dove si prevede che "*in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva*." Il ricorso a istituti esterni al CGS, sia in via interpretativa sia in via suppletiva, presuppone quindi una lacuna da colmare nel codice stesso e, quindi, una struttura argomentativa che si fondi su una pluralità di passaggi, il primo dei quali è il riconoscimento di una lacuna disciplinare (ossia la "*assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali*"). Qualora ciò non avvenga, è proprio l'autonomia della giustizia sportiva che si oppone alla possibilità di estendere analogicamente, *sic et simpliciter*, le ragioni del diritto processuale penale.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 102/CFA/2024-2025/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Sabatino

Riferimenti normativi

art. 3 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0102 CFA del 14 maggio 2025 (PF-Sig. Valerio Antonini-Trapani 1905 F.C. S.r.l.)